



N. 01072/2015REG.PROV.COLL.
N. 00922/2009 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 922 del 2009,
proposto da:

xxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro
Cecchetti, con domicilio eletto presso lo stesso Avv.
Mauro Cecchetti in Roma, Via Angelo Emo, n. 130;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro
tempore*, Questura della Provincia di Roma, in persona del
Questore *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege*
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,
Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n.
07480/2008,

resa tra le parti, concernente il diniego di rilascio della
licenza di porto di fucile per uso caccia visti il ricorso in
appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero

dell'Interno e del Questore della Provincia di Roma;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 il
Cons. Massimiliano Noccelli e uditi, per la parte appellante,
l'Avv. Cecchetti e, per le Amministrazioni appellate,
l'Avvocato dello Stato A. Soldani;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. All'odierno appellante, sig. Sauro Falcinelli, è stato notificato il 14.5.2008 il decreto del Questore della Provincia di Roma del 1.2.2008, Div. PAS Cat. 6[^] F, con il quale è stata respinta l'istanza, da questo proposta, per ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia.

2. Il provvedimento ha denegato il rilascio sul rilievo che questi era stato condannato con sentenza del 25.1.1983 dal Tribunale di Velletri per il reato di detenzione illegale di armi e munizioni nonché con sentenza del 13.3.1984 dal Tribunale di Roma per il reato di ricettazione e tentato furto e che tali condanne, pur essendo intervenuta riabilitazione, costituivano condizione ostativa al rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi, ai sensi dell'art. 43 del T.U.L.P.S., non potendo, in tali circostanze, essere invocato da parte dell'istante l'effetto liberatorio previsto dall'art. 11 del T.U.L.P.S. Stesso.

3. Avverso tale provvedimento l'interessato ha proposto

ricorso al T.A.R. Lazio, chiedendone l'annullamento, anche con sentenza succintamente motivata, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti in ordine al requisito della buona condotta.

4. Si è costituita in primo grado l'Amministrazione al fine di resistere al ricorso.

5. Il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 7480 del 28.7.2008, ha respinto il ricorso.

6. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'interessato, lamentandone l'erroneità, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente annullamento del diniego impugnato in primo grado.

7. Si è costituito con mera memoria di stile il Ministero dell'Interno.

8. Con ordinanza n. 1088 del 27.2.2009 è stata respinta l'istanza cautelare di sospensione.

9. Infine nella pubblica udienza del 29.1.2015 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

10. L'appello è fondato e va accolto.

11. Il provvedimento di diniego, pure in presenza della intervenuta riabilitazione dell'odierno appellante, ha affermato che le due condanne da questo riportate, risalenti peraltro ad oltre trent'anni fa, costituirebbero

circostanza ostativa al rilascio della licenza del porto di fucile per uso caccia, poiché per esse non potrebbe essere invocato l'effetto liberatorio scaturente dalla intervenuta riabilitazione.

11.1. Il T.A.R. ha ritenuto legittimo tale provvedimento sul rilievo che la condanna per porto abusivo di armi, al pari delle ulteriori condanne indicate alle lettere da a) a c) del T.U.L.P.S., preclude, senza che residui margini di discrezionalità della p.a., il rilascio di licenze in materia di armi, anche se tale condanna sia seguita da riabilitazione, essendo la disciplina in materia di armi più rigorosa di quella generale dettata dall'art. 11, che contempla la riabilitazione.

11.2. La motivazione del primo giudice è erronea, avendo essa fatto cattiva applicazione dell'art. 43 T.U.L.P.S., e merita riforma.

11.3. Questo Consiglio ha più volte chiarito, in numerose decisioni, che l'effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio delle condanne penali di cui all'art. 43 T.U.L.P.S., viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione e, più precisamente, viene meno l'automatismo.

11.4. La condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto, ma perde l'automatismo preclusivo e può semmai essere posta a base di una valutazione discrezionale, che terrà conto di ulteriori elementi, quali ad esempio altre

circostanze (non necessariamente di carattere penale) ovvero la intrinseca gravità del reato, e simili (v., *ex plurimis*, Cons. St., sez. III, 10.7.2013, n. 3719).

11.5. Ma il diniego questorile, nel caso di specie, si è limitato ad affermare che le condanne sarebbero *sic et simpliciter* ostative al rilascio della licenza, senza compiere alcuna valutazione dei fatti oggetto delle due condanne, risalenti a venticinque anni prima rispetto alla sua emissione, e quindi facendo sostanziale, immotivata ed erronea applicazione dell'automatismo preclusivo senza dubbio escluso dalla intervenuta riabilitazione.

11.6. Il provvedimento, dunque, è illegittimo e s'impone per conseguenza l'obbligo, in capo all'autorità amministrativa, di rivalutare l'istanza, verificando attentamente se fatti risalenti ad oltre venti – ormai, anzi, trenta – anni prima, per i quali è intervenuta riabilitazione, costituiscono ad oggi, per la loro gravità o per altre circostanze, elementi effettivamente ostativi al rilascio del titolo per difetto della buona condotta.

12. In conclusione l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il provvedimento questorile è annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa nei termini precisati.

13. Le spese del doppio grado di giudizio, attesa la necessità di un rinnovato esame dell'istanza e di una attenta ponderazione da parte dell'autorità, possono essere, per la peculiarità del caso, interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il diniego di rilascio di licenza di porto di fucile per uso caccia, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere,

Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)